

**Yan Thomas, *Il valore delle cose*, cur. Michele Spanò, con un saggio di Giorgio Agamben. Quodlibet, Macerata 2015, pp. 98, ISBN 9788874627097.**

La traduzione italiana, a cura di Michele Spanò, dell'importante contributo di Yan Thomas – originariamente pubblicato nei prestigiosi *Annales*<sup>1</sup> – è accompagnata da un saggio introduttivo di Giorgio Agamben (*Tra il diritto e la vita*) e da una post-fazione dello stesso curatore dell'edizione (*Le parole e le cose (del diritto)*).

Agamben dispone il lettore alla prospettiva epistemologica di Thomas. Attraverso il ricordo del suo confronto personale con lo storico francese, l'autore di *Homo sacer* disegna la figura di uno studioso dedito a costruire l'immagine di un diritto estremamente funzionalista, «strumento di denaturazione del mondo<sup>2</sup> con la ... capacità virtualmente illimitata di produrre realtà che, pur non coincidendo con quelle naturali, operano performativamente su di esse trasformandole profondamente»<sup>3</sup>.

Invero lo scritto di Thomas, forte proprio di questa visione disincantata, che toglie al diritto la pretesa di mostrarsi quale strumento antropologico di 'definizione, creazione' della realtà, pone all'attenzione del lettore un originale spunto di lettura della dinamica classificatoria del diritto, «messa in forma astratta delle nostre società»<sup>4</sup>, che delinea il suo campo d'azione regolativa tramite l'atto dell'esclusione: un diritto che non fissa le sue regole d'azione, ma che definisce tutto ciò che esclude il suo intervento, tracciando i limiti esterni a sé stesso e lasciando all'interprete il compito di dedurre da tali confini il suo contenuto.

Thomas prende le mosse da questa premessa per una veloce ricostruzione storica delle modalità di definizione della *res*, inteso quale concetto funzionale alla soddisfazione di interessi materiali, tanto da risultare sinonimo di *merx*. A ritroso lungo tutta l'esperienza giuridica romana lo studioso francese rinviene così il continuo ripetersi di strutture regolamentative che, anziché cogliere l'esatta definizione della categoria in esame, si preoccupano di indicare i processi di determinazione di tutto ciò che – pur 'naturalmente' *res* – non lo è per la funzione a cui il diritto lo chiama in causa nella rappresentazione teorica della realtà. Attraverso la definizione dei modi di costituzione di tutto ciò che è *extra commercium*, l'ordinamento giuridico trova il modo di definire i confini della sua azione teleologicamente legata alla composizione degli interessi materiali dell'*homo oeconomicus*. I riscontri sono molteplici: dalla connessione tra il campo delle *res publicae* e delle *res sacrae* all'individuazione di strette associazioni tra il sacrilegio e il peculato, tanto da strutturare uno stato di simbiosi funzionale al regime comune delle *res extra commercium*; dalla dimostrazione della intrinseca macchinosità, e perciò artificiosità, delle classificazioni aliene al percorso di definizione escludente, come quelle delle Istituzioni gaaiane, alla originale teoria sulla genesi e differenziazione delle categorie di

<sup>1</sup> *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales, Histoire, Sciences sociales*, 57<sup>ème</sup> année, 6, 2002, 1431-1462.

<sup>2</sup> Y. Thomas, O. Cayla, *Du droit de ne pas naître. À propos de l'affaire Perruche*, Paris, Gallimard, 2002.

<sup>3</sup> [Agamben, in] Yan Thomas, *Il valore delle cose*, Macerata 2015, 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 25.

*res nullius* e *res nullius in bonis*. Thomas cerca di dimostrare che la costruzione delle categorie di pubblico, sacro e divino non è constatazione dell'ontologia delle cose né rivelazione di un ordine trascendente, ma mera sistemazione astratta, funzionale alla creazione delle strutture regolamentative del diritto: «non era la natura stessa delle cose a parlare: era un magistrato che definiva i limiti e i servizi di quei luoghi perpetuamente inalienabili»<sup>5</sup>. Tutto ciò viene dimostrato anche per il tramite della descrizione dei rapidi circuiti entro i quali una stessa *res sacra* poteva diventare commerciabile, laddove solo si decidesse di darle una funzione diversa, al di là della rivelazione di una sua particolare natura, immanente o trascendente. Nei confronti delle *res* il giurista «si interroga non già sul regime corrente delle cose, che gli fornisce la materia prima del suo mestiere, ma sulla loro costituzione giuridica, vera e propria costruzione politica della merce»<sup>6</sup>, disegnando confini, tracciando le linee di entrata e di uscita dal perimetro che rende la *res* oggetto utile alla costruzione dei rapporti giuridici, ossia *merx*. Il fatto che si usi la parola *res* anche per le cose *extra commercium* non rivela uno sforzo del diritto romano a delineare l'essere ontologico della *res*: tale categoria non rappresenta invero tutto ciò che è realtà extracorporea, ma solo ciò che ha un valore o, per meglio dire, tutto ciò che è affare. Anche ciò che è indisponibile è *res* ma solo perché prende parte a un processo che le dà un valore e che pertanto la qualifica: «tutto sta nel sapere in che modo, in queste procedure, si realizzi praticamente la differenza tra il valore di ciò che si appropria e si scambia e il valore di ciò che si istituisce come perpetuamente indisponibile»<sup>7</sup>.

Da qui la parte finale del saggio che, a partire dalla accertata sinonimità, perlomeno in età storica, tra *res* e *pecunia*, imbastisce uno sforzo ricostruttivo che, a metà tra la ricostruzione della storia del diritto e quella della teoria del pensiero giuridico, tenta di rinvenire la genesi della categoria concettuale della *res*, ossia del valore, non nella realtà sostanziale ma nel processo. In piena assonanza con il teorema di partenza, il diritto e i suoi schemi definitivi non prendono le mosse dalla realtà, ma dal momento in cui questa diviene astrazione, schema teorico, l'unico capace di essere dominato dall'uomo e per questo l'unico ad essere necessitante di regolamentazione. Non è più l'*emptio-venditio* a dare vita alla teoria del valore ma l'*actio venditi*: la *res* è tale perché è *res de qua agitur* e solo perciò la si qualifica, solo per questo le si dà un valore. Anche qui l'assonanza semiologica tra concetti diversi, in questo caso tra *res- lis- causa* ritorna e diviene *locus* asseverativo-cardine della tesi dello studioso francese, nel tentativo di riconoscere il diritto come strumento di astrazione che guarda al dogma come dispositivo concettuale. Tutto ciò non ha però la pretesa di 'ingabbiare' la realtà, ma di essere funzionale alla composizione degli interessi umani teleologicamente legati al grado di soddisfazione che le parti della realtà extracorporea riescono a dare a questi ultimi; in poche parole a definire il *valore delle cose*.

Spanò con la sua postfazione coglie lo spirito sotteso all'opera che «contro un'immagine inveterata, che costringe il diritto romano al ruolo di grande macchina di trascri-

<sup>5</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 58.

zione istituzionale di un'antropologia naturalmente ed inderogabilmente proprietaria [...] lumeggia i tratti di un diritto in cui a dominare il paesaggio sono quelle operazioni linguistiche capaci di mettere in forma il sociale»<sup>8</sup>, ricostruendo una realtà del diritto non funzionale ma 'finzionale', tesa alla proceduralizzazione. Consapevole però dei pericoli di una lettura estremizzante della teoria di Thomas, capace di abbattere i pilastri che rendono il diritto scienza, lasciandolo in balia della retorica e dei suoi artifici, Spanò si richiama in ultimo allo spirito polemico di uno scritto che nasce come reazione agli estremi tentativi antropologizzanti di un diritto dimentico delle operazioni metagiuridiche che hanno reso possibili l'utilizzo degli stessi dogmi.

La comprensione di quest'opera necessita di una preliminare comprensione del suo ruolo nel percorso scientifico di Thomas. Tale saggio non va interpretato come la ricerca di una chiave epistemologica unica, capace da sola di organizzare i principi primi dei sistemi ordinamentali. Una siffatta lettura non renderebbe giustizia alla figura dello studioso francese, funzionalista fino all'estremo, da sempre in lotta contro le teorie antropogenetiche e dogmatizzanti. Il contesto in cui nasce tale lavoro spinge piuttosto a pensare che ci si trovi di fronte al primo passo della costruzione di una teoria scientifica ancora al suo stato embrionale, dove l'idea o, per meglio dire, l'ipotesi suggerita dagli studi, viene messa alla prova dei fatti, tentando così di vagliare la propria solidità quale base di un sistema equilibrato e completo. Tale analisi deve necessariamente passare per un tentativo di radicalizzazione, onde esaminare i limiti della teoria, sottoponendola ai possibili tentativi di falsificabilità, piuttosto che a quelli di verificabilità. Solo lo sforzo estremizzante garantisce alla costruzione artificiale di mettere in luce i punti di *defeasibility* della propria teoria. Questo lavoro rappresenta appieno la fenomenologia del percorso sperimentale qui descritto; anzi lo esalta, assumendo un contenuto meta-sistemico proprio quando insegna che la definizione è completa solo quando se ne comprendono i limiti esterni.

Una diversa interpretazione non onorerebbe questo lavoro, restituendoci invero l'ennesimo tentativo di costruzione di un 'ghost roman law' che, seppur affascinante per il grande pubblico, pagherebbe dazio all'onestà intellettuale dello studioso. Tanti infatti ancora i punti da affrontare, come per esempio la messa a sistema delle *res nullius in bonis*, categoria annunciata come uno dei perni della trattazione ma di fatto solo elencata e non giustificata dalla nuova chiave di lettura proposta; del tutto insufficiente, anzi mancante, la catena dei riferimenti alle fonti, come assente è un vero confronto con la dottrina. La stessa organizzazione del lavoro suggerisce quindi di pensare a tale saggio quale *step* iniziale della costruzione di una teoria scientifica: una provocazione, una suggestione, una traccia di un lavoro certamente rivoluzionario che purtroppo la scomparsa dell'originale studioso non ci permetterà di conoscere ma che rimane un'importante momento di riflessione per la storia del diritto.

Aniello Atorino  
Università del Salento

<sup>8</sup> *Ibid.*, 88.